



**FIBIS**  
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO  
TRIBUNALE FEDERALE

**Procedimento nr.**

**3/2016 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. PETRONI FABIO, [REDACTED] tesserato Fibis n. FB33A923;

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1 del vigente Regolamento di giustizia della Fibis, perché, il 21.02.2016 presso la sala biliardi Club 70 di Roma, al termine delle manifestazioni sportive valevoli per il campionato italiano seniores sezione pool, terminata una conversazione con il sig. Monaco Michele, inveiva pubblicamente, senza una valida ragione, urlando le seguenti frasi: "mi hanno rotto il cazzo", "mo sto a sbrocca", "tenetemi fermo che mo sblocco..."; si avvicinava alle coppe, a lui riservate, poste nel luogo deputato alle premiazioni, le raccoglieva violentemente e le sbatteva forte tra loro; il giorno successivo, mentre era al telefono con il sig. Michele Monaco, iniziava a minacciarlo per indurlo a non denunciare alla procura federale la condotta da lui tenuta il giorno prima, minacciando "una guerra burocratica verso chiunque cercasse di cagargli il cazzo", rivolgendogli le seguenti offese: "sei un uomo piccolo piccolo", "non fai paura a nessuno", "io vi distruggo psicologicamente e fisicamente", "vediamoci ora io e te dentro una stanza;

**Premesso**

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 24.02.2016 del tesserato Michele Monaco, responsabile nazionale sezione pool.

Veniva poi acquisiti i riscontri testimoniali dei tesserati Fibis Giorgio Margola, Christian Mariano, Mauro Vialetto e Silvia Guadino.

All'udienza del 12 dicembre 2016 nessuno era presente per l'incolpato.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di mesi 4.

### *Motivazione*

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare de l tesserato per la violazione contestatagli.

I comportamenti attribuiti al tesserato sono gravi (alcuni esternazioni più di altre) ed i riscontri acquisiti supportano l'esposto in maniera più che confortante.

In assenza di argomentazioni difensive non può che giungersi alla conclusione che la violazione disciplinare sia stata posta in essere dal sig. Petroni e che la sanzione richiesta dalla Procura Federale sia congrua al disvalore dei fatti contestati.

### PQM

#### Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **PETRONI FABIO in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività Federale per mesi quattro.**


Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 12 dicembre 2016

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. 

I consiglieri

Avv. 

Avv. 